

PROVINCIA DI ASTI
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Approvato con D.C.P. n. 6515 del 28/09/2006 – In vigore dal 03/11/2006

Art. 1 (Istituzione)

1. E' istituito nella Provincia di Asti il Difensore Civico ai sensi dello Statuto.
2. Le funzioni del Difensore Civico provinciale possono essere utilizzate anche dai Comuni, singoli o associati della Provincia che abbiano a farne richiesta, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 2 (Funzioni)

1. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, ovvero di propria iniziativa il Difensore Civico interviene presso l'amministrazione provinciale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti, presso gli enti delegatari di funzioni dell'Amministrazione Provinciale e presso i Comuni convenzionati per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano emanati correttamente e nei tempi previsti
2. Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni si verificano disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa provinciale diretta o delegata, ne riferisce al consiglio provinciale a termini del successivo art. 5.
3. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
4. Il Difensore Civico può inoltre intervenire di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
5. Il Difensore Civico, inoltre, svolge ogni altra funzione prevista dalle leggi vigenti

Art. 3 (Modalità d'intervento)

1. Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su istanza dei cittadini singoli o associati; qualora nello svolgimento delle proprie funzioni ritenga illegittime deliberazioni e/o determinazioni assunte dalla Provincia di Asti, da Enti e da Aziende da essa dipendenti, da Enti delegatari di funzioni dell'Amministrazione Provinciale e da Comuni convenzionati ne dà comunicazione all'ente o azienda stessi invitandoli ad eliminare i vizi riscontrati.
Per i soli atti della Provincia di Asti, la comunicazione deve altresì essere inviata alla Commissione Consiliare Permanente Affari Istituzionali.
Il controllo comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito
2. Fermi restando i tempi e le procedure di accesso agli atti previsti dalla legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i e dal Regolamento provinciale per l'esercizio dei diritti dei cittadini all'informazione sull'attività amministrativa e per l'applicazione della legge 241/90, i cittadini, le imprese e gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse a un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni le aziende e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo precedente, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi venti giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

3. Il difensore civico, ricevuta l'istanza di cui al comma precedente può convocare con preavviso minimo di tre giorni, i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, informandone contemporaneamente il responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con le stesse modalità, il Difensore Civico può procedere congiuntamente col funzionario o con i funzionari interessati, entro un termine fissato di comune accordo, all'esame della pratica o del procedimento. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati su espressa indicazione della legge.

4. In occasione di tale esame congiunto il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle normative vigenti, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia al cittadino, all'impresa o all'ente interessato.

5. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il Difensore Civico comunica la circostanza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Istituzionali

6. Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

a) trasmette al responsabile del Procedimento, ovvero dell'Ufficio o del Servizio una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;

b) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;

c) sollecita gli organi statuari delle Amministrazioni, delle Aziende e degli Enti interessati ad assumere i provvedimenti di competenza.

Art. 4 (Disposizioni particolari)

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni, dalle Aziende e dagli enti di cui al comma 1 del precedente art.2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai procedimenti disciplinari di cui al titolo quinto del vigente Regolamento Organico, se dipendente provinciale; negli altri casi il disservizio viene segnalato all'amministrazione, azienda o ente da cui il funzionario dipende.

3. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di fare rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 5 (Relazioni al Consiglio Provinciale)

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando, per le sole pratiche di interesse dell'Amministrazione provinciale di Asti, i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Provinciale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche o per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti.

3. Il Presidente della Provincia e la Giunta, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adottano gli atti di rispettiva competenza che ritengano opportune ed invitano i competenti organi statuari della provincia ad adottare ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:

a) alla modifica della struttura dei servizi od uffici;

b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio, ove ne ricorrano le condizioni previste dalle norme di legge, di Statuto e di regolamento vigenti;

c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;

d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedimenti, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del Difensore Civico.

4. E' fatto obbligo al Difensore Civico di riferire al Consiglio Provinciale sia su questioni specifiche che sull'andamento generale, ogni qualvolta gli venga richiesto.
5. Analogamente il Difensore Civico riferisce ai Consigli dei Comuni convenzionati ogni qualvolta gli venga da questi richiesto.

Art. 6 (Designazione e nomina)

- 1 Il Difensore Civico è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea conseguito nei settori giuridico, amministrativo ed economico e/o di comprovata esperienza e qualificazione professionale in campo giuridico-amministrativo.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale entro una rosa di nomi indicata dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Istituzionali previa ricerca pubblicizzata.
3. L'avviso di ricerca, contenente l'indicazione dei requisiti richiesti per. la nomina, il termine di presentazione delle candidature e le modalità dell'elezione, viene affisso per giorni 20 all'Albo Pretorio della Provincia nonché trasmesso a tutti i Comuni della Provincia con popolazione superiore ai 3.000 abitanti affinché ne diano opportuna pubblicizzazione ed è inoltre pubblicato sulle pagine locali dei quotidiani nazionali e sui periodici provinciali.
4. L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
- 5.L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Art. 7 (Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza)

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
 - 1) i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - 2) gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;
 - 3) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la Provincia rapporti contrattuali per opere o per somministrazione, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni.
 - 4) I dirigenti, funzionari e dipendenti dell'Amministrazione provinciale di Asti, di Enti ed Aziende da essa dipendenti, di Enti delegatari di funzioni dell'Amministrazione Provinciale e di Comuni convenzionati, anche se assunti a tempo determinato o con contratti di collaborazione temporanea;
2. L'incarico del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di attività che implicino rapporti con la Pubblica Amministrazione.
3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Provinciale.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione consiliare di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla comunicazione di nomina ovvero dalla sopravvenuta causa di incompatibilità
5. Il titolare dell'incarico di Difensore Civico ha obbligo di residenza nella Provincia di Asti.

Art. 8 (Durata in carica)

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per un solo mandato successivo, con le stesse modalità previste per la nomina.
2. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico il Consiglio Provinciale è convocato per procedere alla designazione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione, terminata la procedura di ricerca di cui al comma 3 dell'art. 6, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Provinciale.

3. I poteri del Difensore Civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo art. 9 e comunque nei limiti di legge.

4. Il Difensore Civico cessa dalla carica:

- a) alla scadenza del mandato;
- b) per dimissioni, morte od impedimento grave;
- c) per revoca.

Art. 9 (Revoca)

1. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Provinciale, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia, per gravi violazioni della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti Provinciali.

Art. 10 (Diritti dei consiglieri provinciali)

1. I consiglieri provinciali esercitano nei riguardi dell'ufficio del Difensore Civico i diritti previsti dalla legge e dallo Statuto Provinciale, secondo le norme stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 11 (Trattamento economico)

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione e l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nelle misure stabilite dalla legislazione vigente per i Consiglieri Provinciali.

Art. 12 (Sede, segreteria e personale)

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici Provinciali.
2. Il Difensore Civico si avvale di una segreteria e di una struttura la cui composizione è stabilita dal Dirigente competente sentito il titolare dell'incarico.
3. Il Difensore Civico, assunta la funzione, rende pubblico l'orario del proprio ufficio.

Art. 13

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo da effettuare dopo l'esecutività della deliberazione.